



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 febbraio 2010
(OR. en)**

5133/10

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0171 (CNS)**

**CH 3
AUDIO 3
EDUC 7
SERVICES 3
CULT 5
BUDGET 3
IND 6
MI 6**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea
e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo
che stabilisce le modalità e le condizioni
della partecipazione della Confederazione svizzera
al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell'atto finale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, e l'articolo 173, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 120.

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 ("l'accordo"), nonché un atto finale.
- (2) L'accordo e l'atto finale sono stati firmati a nome della Comunità l'11 ottobre 2007, con riserva della loro conclusione in data successiva, e sono stati applicati in via provvisoria dal 1° settembre 2007, in conformità della decisione 2007/745/CE¹ del Consiglio.
- (3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 ("l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, a effettuare la notificazione di cui all'articolo 13 dell'accordo nonché la notificazione seguente:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti all'Unione europea."

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato misto di cui all'articolo 8 dell'accordo.

Articolo 4

L'accordo è collegato ai sette accordi con la Svizzera che sono stati firmati il 21 giugno 1999 e conclusi per decisione del Consiglio e della Commissione 2002/309/EC, Euratom¹.

L'accordo non può essere rinnovato o rinegoziato, conformemente all'articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.